

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI
NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi
.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N° 19/2012

7 Maggio 2012 (*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

VIA LIBERA ALL'APPRENDISTATO DI MESTIERE NEL SETTORE ARTIGIANATO.

ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 3 MAGGIO 2012

In data **3 maggio 2012**, **CONFARTIGIANATO**, **CNA**, **CASARTIGIANI**, **CLAAI** e le **OO.SS. CIGL, CISL e UIL** hanno sottoscritto un **Accordo Interconfederale di recepimento della nuova disciplina dell'apprendistato**, D. Lgs. n° 167/2011.

Tale accordo rende ***possibile la stipula di contratti di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere anche nei settori dell'artigianato privi di specifica copertura contrattuale.***

Sono state confermate tutte le durate previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro portando a 5 anni le durate superiori.

E' stata confermata la valenza formativa dell'impresa artigiana e la possibilità di effettuare la formazione, tutta o in parte, all'interno dell'azienda.

Esso decorre **dal 26 aprile 2012 con scadenza al 31/12/2012. Entro la suddetta data i contratti collettivi nazionali stabiliranno i profili professionali per i quali la durata dell'apprendistato professionalizzante è fissata fino a cinque anni.**

IL DATORE DI LAVORO E' FINANCHE RESPONSABILE DELL'INFORTUNIO OCCORSO AL PROPRIO DIPENDENTE CHE ABBA ESEGUITO INCAUTAMENTE L'ATTIVITA' LAVORATIVA PER LA QUALE E' STATO ASSUNTO.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 9173 DEL 8 MARZO 2012

La Corte di Cassazione - IV Sezione Penale -, **sentenza n° 9173 del 8 marzo 2012**, ha (ri)statuito che l'unica **esimente della responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.** è rappresentata dal fatto che l'infortunio sul lavoro sia determinato da **un comportamento del lavoratore del tutto eccezionale, abnorme ed esorbitante in relazione all'attività lavorativa alla quale lo stesso è adibito ovvero alle direttive operative impartite dall'azienda.**

Nel caso *de quo* una lavoratrice subiva l'asportazione di due falangi della mano sinistra a causa dell'inopinata azione, commessa dalla stessa, consistente nel rimuovere le rotelle sui tamburi di una macchina denominata "filatoio ad anelli", nel mentre tale apparecchiatura, peraltro priva di adeguati dispositivi di protezione, era in funzione.

Il datore di lavoro ricorreva ai Giudici nomofilattici dopo essere stato condannato in entrambi i primi due gradi di giudizio.

Infatti, nel corso del procedimento penale di merito, era emerso che **l'azienda** non solo **non aveva fornito** una adeguata **informazione ai dipendenti** in merito ai pericoli dell'attività lavorativa, ma **aveva addirittura tollerato comportamenti dei lavoratori sprezzanti delle più elementari regole di sicurezza.**

Gli Ermellini, nell'evidenziare che l'infortunio era occorso alla lavoratrice ***durante lo svolgimento del suo lavoro abituale***, hanno sottolineato che, **affinché il datore possa essere "esoneroato" da responsabilità**, non è sufficiente la "semplice" condotta incauta del **lavoratore**, ma è altresì necessario che **il suo comportamento si palesi abnorme, eccezionale e del tutto difforme dall'attività lavorativa al quale lo stesso è adibito, tanto da far venir meno il nesso causale tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l'evento.**

In base a tale principio giuridico il ricorso del datore di lavoro è stato integralmente rigettato.

IL CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO, CARENTE DEL DOVUTO ELEMENTO DELLA "FORMAZIONE", E' UN "NORMALE" CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO.

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 3625 DEL 8 MARZO 2012

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 3625 del 8 marzo 2012**, ha stabilito *nuovamente* che **elemento connotante il "contratto di formazione e lavoro" è rappresentato dalla istruzione (id: formazione) che il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore al fine di consentire l'accrescimento delle professionalità del dipendente.**

L'**assenza** di tale imprescindibile elemento **comporta che il contratto di lavoro debba considerarsi quale "normale" rapporto a tempo indeterminato.**

Come noto, il contratto di formazione e lavoro, disciplinato dalla Legge n. 863 del 19 dicembre 1984, prevede(va) che **l'addestramento pratico, finalizzato all'acquisizione da parte del lavoratore della professionalità necessaria all'immissione nel mondo del lavoro, costituisca causa stessa del contratto di lavoro.**

Nel caso oggetto di *querelle*, un'azienda si vedeva notificare una cartella esattoriale per il recupero di differenze contributive, previdenziali ed assicurative, maturate a seguito del disconoscimento, ad opera degli organi ispettivi INPS e INAIL, di un contratto di formazione e lavoro, con la conseguente trasformazione dello stesso in contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Dagli accertamenti ispettivi **emergeva, infatti, che il lavoratore non aveva ricevuto nessuna formazione professionale svolgendo, fin dal primo giorno in azienda, la mansione di carrellista addetto alla guida di muletti per lo spostamento di prodotti finiti.**

I Giudici di Legittimità, accertato che il datore di lavoro non solo non aveva provveduto a fornire il dovuto addestramento, finalizzato all'acquisizione della professionalità necessaria, ma che aveva anche adibito il lavoratore a mansioni elementari e ripetitive, hanno confermato il disconoscimento del contratto di formazione e lavoro, e, dunque, la sussistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, essendo emersa la totale mancanza degli elementi caratterizzanti il contratto di formazione e lavoro (cfr. Cassazione sentenze numeri 9294/2011 e 11365/2008).

PER LA DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA IVA E' SEMPRE RESPONSABILE CHI EMETTE LA FATTURA

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 3291 DEL 2 MARZO 2012

La Corte di Cassazione - Sezione Tributaria –, **sentenza n° 3291 del 2 Marzo 2012**, ha confermato che **il soggetto emittente la fattura è l'unico responsabile della correttezza dell'aliquota Iva applicata alla cessione** o alla prestazione e ciò **anche in relazione ad eventuali dichiarazioni mendaci del cessionario**.

Nel caso in specie, a seguito di p.v.c. emesso dalla G.d.F., l'Agenzia delle Entrate provvedeva alla notifica di un **avviso di accertamento ad una società** che **aveva realizzato strutture per la costruzione** di un edificio asseritamente non di lusso e **fatturato le opere con aliquota agevolata al 4%**.

La società ricorreva asserendo di non essere responsabile dell'accaduto per essere stata incolpevolmente **indotta in errore dalla dichiarazione mendace** della committente.

I giudici di prime cure rigettavano il ricorso introduttivo, che, invece, era accolto in appello dalla CTR - Abruzzo, la quale annullava in radice gli avvisi di accertamento.

Orbene, **la Suprema Corte**, chiamata a dirimere la controversia *de qua*, **ha accolto il ricorso dell'Amministrazione ed ha chiarito** che **l'esecuzione di operazioni imponibili ai fini Iva comporta "ex lege" l'instaurazione di due autonomi rapporti giuridici: il primo tributario**, di natura pubblicistica, **tra il Fisco e il cedente** o prestatore, **per il versamento dell'imposta** (ex art.17, DPR 633/72); **l'altro, di natura prettamente civilistica**, **tra il cedente** o prestatore **e il cessionario** o committente, riguardo alla rivalsa (ex art. 18).

Sorto l'obbligo di fatturazione, sorge contemporaneamente **l'obbligo di addebitare l'IVA** alla controparte distinguendola dall'imponibile (cfr. *sentenza n. 12882/2010*), così **il soggetto passivo del rapporto tributario diventa soggetto attivo del rapporto civilistico**.

La rivalsa è obbligatoria ed è nullo ogni patto contrario, mentre la **legge vieta al cedente di rivalersi nei confronti del cessionario in relazione all'imposta** o alla maggiore imposta pagata **in conseguenza di un accertamento** o di una rettifica (*art. 60, DPR 633/72, recentemente modificato in senso contrario dal DI 1/2012 che ammette la rivalsa a condizione che sia stata soddisfatta la pretesa erariale*).

In conclusione, ribadiscono i Giudici di Piazza Cavour, **il sistema dell'Iva nazionale, non può che fondarsi**, secondo lo schema della tassazione analitico aziendale, **sulla presunzione assoluta di diligenza professionale del soggetto passivo** nella **verifica della posizione dei terzi** con i quali ha operato e dai quali possono provenire dichiarazioni e/o informazioni e/o dati adoperati per la determinazione dell'imposta e della sua aliquota, **della cui esattezza la parte contribuente e' unica responsabile verso il Fisco.**

ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE CHE ASSUME UN COMPORTAMENTO CONFORME ALLA PRASSI IN USO PRESSO L'AZIENDA.

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 4258 DEL 1 MARZO 2012

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 4258 del 1 marzo 2012**, ha sancito la **illegittimità del licenziamento intimato ad una dirigente che aveva utilizzato la password di un altro collega** per accedere al sistema informatico dell'azienda, **in quanto tale comportamento era giustificato da una prassi dell'ufficio.**

Nello specifico, una dirigente veniva licenziata per aver ripetutamente utilizzato la *password* di accesso al sistema informatico aziendale di un collega, violando pertanto le direttive aziendali e le disposizioni normative contenenti le misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali.

Da qui il ricorso al giudice per ottenere la declaratoria dell' illegittimità del licenziamento.

Sia il Tribunale che la Corte d'Appello dichiaravano il licenziamento illegittimo, ritenendo fondate le giustificazioni offerte dalla dirigente in merito alla ripetuta utilizzazione della password altrui per collegarsi al sistema informatico aziendale, essendo infatti emerso con chiarezza che tale comportamento all'epoca dei fatti ***era conforme alla prassi aziendale*** e non era vietato da alcun codice comportamentale, introdotto, *verosimilmente*, solo dopo la contestazione disciplinare in oggetto.

Orbene, **i Giudici di Piazza Cavour**, nell'avallare *il decisum* dei gradi precedenti, ***hanno ritenuto le valutazioni delle risultanze probatorie operate dal Giudice d'Appello congruamente motivate*** e l'*iter* logico-argomentativo che sorreggeva la decisione chiaramente individuabile, non presentando alcun profilo di manifesta illogicità o insanabile contraddizione.

Pertanto, secondo gli Ermellini, la condotta della dirigente non aveva rappresentato un'indebita intromissione nei dati protetti dalla password, né tantomeno aveva dato vita ad una violazione della privacy del titolare della stessa, in quanto tale pratica era strettamente correlata allo svolgimento del proprio lavoro nonché a quello degli altri, essendo infatti finalizzato ad ottenere i dati necessari per l'individuazione dei clienti morosi, onde procedere al recupero dei crediti nazionali ed esteri.

In base alla suddetta situazione dunque, il licenziamento, secondo la Corte suprema, è stato considerato ingiustificato.

LE SPONSORIZZAZIONI RIENTRANO TRA LE SPESE DI RAPPRESENTANZA SE NON COMPORTANO UN DIRETTO RITORNO COMMERCIALE.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 3433 DEL 5 MARZO 2012

La Corte di Cassazione - Sezione Tributaria –, **sentenza n° 3433 del 5 Marzo 2012**, ha riaffermato **il criterio distintivo tra spese di pubblicità o propaganda e spese di rappresentanza**, diversamente disciplinate dall'art. 108, c. 2, DPR 917/86.

Nel caso *de quo*, **la CTR di Bologna aveva accolto i motivi** invocati in appello da una società operante nel settore dell'impiantistica, **in relazione alla detrazione di costi** sostenuti per la **sponsorizzazione dell'attività di un pilota professionista**, attraverso **l'apposizione sulla vettura da corsa del proprio marchio commerciale**.

In particolare, la società aveva ritenuto che **tali costi fruissero della detrazione prevista per le spese pubblicitarie e non della detrazione ridotta per mere spese di rappresentanza.**

I Giudici di Piazza Cavour, avvalorando le doglianze dall'Agenzia delle Entrate, **hanno ribadito il principio** di diritto secondo il quale: "**alle sponsorizzazioni sportive si applica l'attuale art. 108** (ex art. 74, comma 2) **T.U.I.R.** essendo, in tutto e per tutto, **equiparate alle spese di rappresentanza in quanto effettuate senza che vi sia una diretta aspettativa di ritorno commerciale...** (e) idonee al più ad **accrescere il prestigio dell'impresa**".

Nel contempo, **gli Ermellini hanno riaffermato** (cfr, ex multis, Cassazione sentenze n.ri 21270/2008, 17602/2008, 9567/2007) che **costituiscono spese di rappresentanza** quelle affrontate per iniziative volte ad **accrescere il prestigio e l'immagine**

dell'impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come **spese pubblicitarie o di propaganda** quelle erogate per la **realizzazione di iniziative tendenti**, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla **pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi**, o comunque dell'attività svolta.

In definitiva, si ritiene debbano farsi **rientrare nelle spese di rappresentanza** quelle effettuate **senza che vi sia una diretta aspettativa di ritorno commerciale**, e che vadano, invece, **considerate spese di pubblicità o propaganda** quelle altre sostenute **per ottenere un incremento**, più o meno immediato, **della vendita di quanto realizzato** nei vari cicli produttivi ed in certi contesti, anche temporali.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO***

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA ED ISTITUZIONALE DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI, GIUSEPPE CAPPIELLO E PIETRO DI NONO.